



STATUTO

Approvato
dall'Assemblea
straordinaria
del 9 dicembre 2024



ASSOSEMENTI
Associazione Italiana Sementieri e Vivaisti



ASSOSEMENTI
Associazione Italiana Sementieri e Vivaisti

© Copyright 2016-2025

Tutti i diritti riservati.
Riproduzione anche parziale vietata.

Statuto sociale approvato con l'atto costitutivo dell'Associazione il 1° febbraio 1946 (verbale a rogito del Dr Antonio Stame, Notaio, repertorio n. 6109/1850) e modificato dalle Assemblee straordinarie del 28 novembre 1947, 24 settembre 1948, 20 maggio 1949, 14 maggio, 22 giugno e 8 ottobre 1954, 24 ottobre 1958, 19 aprile 1963, 1° luglio 1966, 22 giugno 1973, 19 aprile 1974, 18 novembre 1977, 31 marzo 1995, 27 novembre 1998, 2 luglio 2009 e 27 aprile 2017, 27 aprile 2017 e 9 dicembre 2024.

Indice	3
Principi ispiratori e regole di comportamento	5
Titolo I	
I PRINCIPI	
Art. 1 - Denominazione e ambito rappresentanza	7
Art. 2 - Finalità	8
Titolo II	
I RAPPORTI ASSOCIATIVI	
Art. 3 - I Soci.....	10
Art. 4 - La struttura associativa.....	10
Art. 5 - Camera arbitrale e regole commerciali.....	11
Art. 6 - Modalità e condizioni di adesione	12
Art. 7 - Contributi associativi.....	13
Art. 8 - Decadenza e recesso	14
Art. 9 - Sanzioni.....	14
Titolo III	
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE	
Art. 10 - Organi e durata.....	15
Art. 11 - Assemblea	16
Art. 12 - Validità dell'Assemblea e svolgimento	16
Art. 13 - Competenze dell'Assemblea.....	17
Art. 14 - Consiglio: composizione.....	18
Art. 15 - Consiglio: convocazione e validità	18
Art. 16 - Consiglio: competenze.....	19
Art. 17 - Comitato esecutivo.....	20
Art. 18 - Presidente.....	20
Art. 19 - Collegio Revisori dei Conti	20
Art. 20 - Collegio dei Probiviri.....	21
Art. 21 - Attività delle Sezioni e dei Comitati orizzontali.....	21
Art. 22 - Eleggibilità alle cariche sociali	22
Art. 23 - Uffici e personale	23
Titolo IV	
FONDO COMUNE - AMMINISTRAZIONE	
Art. 24 - Fondo comune	24
Art. 25 - Amministrazione delle Sezioni e dei Comitati orizzontali.....	24
Titolo V	
NORME FINALI	
Art. 26 - Cariche onorarie.....	25
Art. 27 - Esercizio delle cariche sociali	25
Art. 28 - Incompatibilità.....	25
Art. 29 - Regolamento interno e codice etico.....	25
Art. 30 - Scioglimento dell'Associazione	25
Art. 31 - Disposizioni finali	25

1.

L'Associazione si riconosce nei valori che caratterizzano la tradizione libera e democratica dell'associazionismo e in questo spirito informa il proprio Statuto ai seguenti principi: :

- a) la libertà associativa, come aspetto della libertà della persona e dei gruppi sociali;
- b) il pluralismo, quale conseguenza della libertà politica ed economica e fonte di sviluppo per le persone, per le imprese e per la società civile;
- c) la democrazia interna, quale regola fondamentale per l'organizzazione e riflesso della democrazia politica ed economica che l'Associazione propugna nel paese;
- d) la solidarietà fra le imprese, nei confronti del Paese e verso il sistema di "Confcommercio-Imprese per l'Italia", come carattere primario della sua natura associativa;
- e) la responsabilità verso le imprese associate e verso il sistema economico e sociale, ai fini del suo sviluppo equo, integrato e sostenibile;
- f) l'eguaglianza fra le imprese aderenti in vista della loro pari dignità di fronte alla legge e alle istituzioni;
- g) la partecipazione allo sviluppo dei servizi legati all'evoluzione della realtà sociale, come contributo al benessere di tutta la collettività;
- h) l'uropeismo, quale forma primaria, nell'attuale fase storica, e l'internazionalismo per costruire ambiti crescenti di convivenza costruttiva e di collaborazione pacifica fra le nazioni;
- i) la sussidiarietà come obiettivo primario a livello politico e sociale, da perseguire per dare concretezza, in particolare nell'assetto delle autonomie istituzionali del Paese, ai principi e valori ispiratori oggetto del presente articolo;
- j) l'impegno costante per la tutela della legalità e della sicurezza e per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di criminalità mafiosa, comune, organizzata e non, nonché il rifiuto di ogni rapporto con imprese che risultino controllate o abbiano, comunque, legami e/o rapporti con soggetti od ambienti criminali.

2.

L'Associazione e gli associati si impegnano conseguentemente tutti ad impostare la loro azione al rispetto delle seguenti regole di comportamento:

- a) leale osservanza delle leggi e degli impegni sottoscritti e, nello spirito del suo doveroso e convinto senso dello Stato, promozione di una coscienza associativa che contrasti permanentemente ogni pratica illegale ai danni di beni, imprese e persone, in qualunque forma si manifesti;
- b) rispetto e promozione degli interessi legittimi dei consumatori ed utenti e in particolare del loro diritto a una corretta e completa informazione;
- c) senso di responsabilità e contributo fattivo alla salvaguardia delle condizioni di vivibilità dell'ambiente e del territorio in cui si opera;
- d) partecipazione attiva e disponibile degli associati alla vita dell'organizzazione a tutti i livelli, nelle forme stabilite dagli Organi;
- e) condotta morale e professionale integra degli associati e in particolare di quelli fra loro che rivestono incarichi in organismi interni o esterni all'Associazione;
- f) espletamento degli eventuali incarichi associativi o pubblici con spirito di servizio e disponibilità a rimetterli all'organizzazione qualora il superiore interesse di essa lo esiga;
- g) dovere di garantire la migliore qualità dell'immagine ed il rispetto del nome dell'organizzazione in ogni attività anche esterna al contesto lavorativo.

Art. 1 - DENOMINAZIONE ED AMBITO DI RAPPRESENTANZA

1. È costituita una libera Associazione di categoria, a carattere tecnico-organizzativo, denominata: ASSOCIAZIONE ITALIANA SEMENTIERI E VIVAISTI, con sigla abbreviata ASSOSEMENTI, che nel campo dell'attività sementiera si propone di continuare l'azione avviata nel 1921 dall'allora esistente Associazione italiana importatori esportatori sementi da prato e poi sviluppata come Associazione Italiana Selezionatori Sementi, ufficialmente costituita il 1° febbraio 1946.
2. L'Associazione accoglie inoltre i principi e gli scopi che hanno ispirato l'attività dell'Associazione Italiana Costitutori di Varietà vegetali, in sigla Assoseme, costituita il 16 marzo 1977 e sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria svoltasi il 18 maggio 2009, per confluire nell'Associazione Italiana Sementi.
3. Essa fa propri gli scopi ed i principi dell'Associazione Assoplant al fine di allargare il proprio ambito di rappresentanza anche al settore del vivaismo orto-floricolo.
4. L'Associazione Italiana Sementieri e Vivaisti è associazione di diritto privato dotata di autonomia statutaria, economica, finanziaria e patrimoniale, democratica, pluralista e libera da qualsivoglia condizionamento, legame o vincolo con partiti, associazioni e movimenti politici; persegue e tutela la propria autonomia, anche nell'ambito del suo funzionamento interno, mediante i principi e le regole contenute nel presente Statuto. L'Associazione non ha fini di lucro. Può aderire ad enti ed organizzazioni di carattere regionale, nazionale ed internazionale in armonia con i propri principi.
5. La sua durata è illimitata.
6. L'Associazione ha sede legale in Bologna.
7. Potranno essere istituite sedi operative periferiche qualora necessità organizzative lo richiedano.
8. L'Associazione aderisce:
 - a livello internazionale, ad ISF – International Seed Federation;
 - a livello comunitario, ad EUROSEEDS – European Seed Association;
 - a livello nazionale, alla Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo, denominata in breve "Confcommercio Imprese per l'Italia", della quale ne utilizza il logo e ne accetta e rispetta lo Statuto, il Codice etico, i Regolamenti, nonché i deliberati degli Organi confederali, rappresentando la Confederazione nel proprio specifico ambito categoriale.

Per quanto non previsto dal presente Statuto trovano applicazione le norme contenute nello Statuto, nel Codice etico e nei Regolamenti di Confcommercio – Imprese per l'Italia. L'Associazione è il livello confederale di organizzazione e rappresentanza degli interessi per i propri specifici ambiti categoriali, come riconosciuti da CONFCOMMERCIO-IMPRESSE PER L'ITALIA, e costituisce il sistema di rappresentanza unitario nazionale delle imprese sementiere e delle aziende vivaistiche che si riconoscono nei valori del mercato e della concorrenza, della responsabilità sociale dell'attività d'impresa e del servizio reso ai cittadini, ai consumatori e agli utenti, secondo quanto previsto dall'art. 13 dello Statuto confederale. Quale organizzazione di categoria aderente a Confcommercio - Imprese per l'Italia, l'Associazione favorisce l'attuazione del principio del doppio inquadramento delle imprese ad essa associate per l'adesione anche a quella territoriale. A tal fine e onde favorire un compiuto inquadramento categoriale, settoriale e territoriale degli associati, l'Associazione promuove conseguenti protocolli d'intesa con i diversi livelli associativi interessati, sia in ordine a specifiche casistiche, sia sul piano generale, preventivamente verificati con Confcommercio – Imprese per l'Italia.

9. Per delibera dell'Assemblea, l'Associazione può aderire ad altre organizzazioni, sia nazionali che estere, che si ispirino agli stessi principi, che abbiano finalità affini o che siano funzionali al raggiungimento degli scopi sociali, così come rendersi dimissionaria dalle iscrizioni intrattenute.

Art. 2 - FINALITÀ

1. L'Associazione nell'interesse generale degli operatori associati si prefigge di:
- a) promuovere lo sviluppo dell'attività sementiera svolta in Italia, in ogni suo aspetto ed in particolare quelli finalizzati alla costituzione varietale, alla produzione ed alla commercializzazione di sementi, senza escludere la possibilità di coinvolgere attività affini che possano contribuire allo scopo;
 - b) promuovere altresì lo sviluppo dell'attività vivaistica in Italia in ogni suo aspetto, dalla produzione alla commercializzazione delle piante, senza escludere la possibilità di coinvolgere attività affini che possano contribuire allo scopo;
 - c) rappresentare, promuovere e tutelare gli interessi morali e materiali delle categorie rappresentate nei confronti di qualsiasi organismo, sia pubblico che privato, anche a livello internazionale;
 - d) favorire le relazioni tra gli associati per lo studio e la risoluzione dei problemi di comune interesse;
 - e) valutare e risolvere problemi di carattere organizzativo, economico e sociale ed operare per la valorizzazione dell'attività sementiera e vivaistica;
 - f) assistere e rappresentare le aziende associate nella realizzazione di accordi interprofessionali e/o nella promozione di ogni altra intesa di carattere economico o finanziario;
 - g) designare e nominare propri rappresentanti o delegati in enti, organi o commissioni ove tale rappresentanza sia richiesta od ammessa;
 - h) prestare agli associati assistenza e svolgere servizi di informazione specificatamente riguardo l'attività sementiera e vivaistica, anche tramite la partecipazione o la promozione, direttamente o indirettamente, di servizi e attività a tal fine istituiti sotto qualsiasi forma giuridica;
 - i) favorire l'amichevole conciliazione o la composizione delle vertenze contrattuali che dovessero insorgere fra le aziende associate e/o altri operatori;
 - j) espletare ogni altra iniziativa o compito, attinente alle funzioni sociali, che dalle leggi o da deliberati dell'Assemblea o degli organi della Confederazione sia ad essa direttamente affidato;
 - k) sottoscrivere accordi e contratti collettivi di lavoro a livello nazionale che interessano gli operatori rappresentati, negoziati con l'assistenza dei competenti uffici Confederali e firmati congiuntamente a "Confcommercio - Imprese per l'Italia", così come disciplinato all'art. 10, comma 4, lettera c), dello Statuto Confederale;
 - l) favorire, d'intesa con gli altri livelli del sistema confederale, la costituzione ed il funzionamento, a livello territoriale, delle proprie articolazioni organizzative;

- m) promuovere, d'intesa con istituzioni politiche, organizzazioni economiche, sociali e culturali, forme di collaborazione a livello locale, nazionale, europeo ed internazionale, potendo altresì costituire o partecipare ad enti, fondazioni o società di qualunque forma giuridica, allo scopo di perseguire gli scopi statutari;
- n) esercitare ogni altra funzione che sia ad essa conferita da leggi, regolamenti e disposizioni di Autorità pubbliche, o dai deliberati di Organi associativi propri e della Confederazione, che non siano in contrasto con il presente Statuto e con quello confederale.
2. Le delibere e le funzioni per realizzare gli scopi di cui al precedente paragrafo sono di competenza dell'Assemblea e del Consiglio direttivo, ciascuno nell'ambito di propria competenza, così come specificato nelle disposizioni seguenti, quando riguardano problemi o attività di interesse delle categorie rappresentate, mentre sono di competenza delle singole Sezioni quando riguardano interessi specifici.

Art. 3 - I Soci

1. Possono fare parte dell'Associazione, in qualità di soci effettivi, le persone fisiche e giuridiche che, con struttura legalmente e stabilmente costituita in Italia, esercitano:
 - a) attività sementiera in almeno una delle tre funzioni seguenti: costituzione varietale, produzione e commercializzazione di prodotti sementieri, ovvero
 - b) attività vivaistica nel settore orto-floricolo.
2. Possono inoltre associarsi, in qualità di soci aderenti, gli operatori che esplicano un'attività attinente a quella sementiera e che si prefiggono fini simili e comunque in armonia con quelli dell'Associazione.
3. Come per tutti i livelli del sistema confederale, l'adesione all'Associazione o a qualsiasi organismo associativo costituito al suo interno, o comunque ad essa aderente, attribuisce la titolarità del rapporto associativo e comporta l'accettazione del presente Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni degli Organi associativi e le regole di comportamento, con esplicito riferimento al Collegio dei Probiviri, dell'Associazione, nonché dello Statuto, del Codice Etico e dei deliberati degli Organi confederali.
4. I Soci, effettivi o aderenti, sono tenuti al pagamento della quota di contribuzione secondo la misura e le modalità stabilite dai competenti Organi associativi ed hanno diritto alla partecipazione alla vita associativa e ad avvalersi delle relative prestazioni, conformemente a quanto stabilito, anche in ordine alla contribuzione, dal presente Statuto e dallo Statuto confederale, con particolare riferimento, riguardo quest'ultimo, a quanto previsto all'art. 9.
5. I Soci, effettivi o aderenti, che non siano in regola con il pagamento delle quote associative, in corso o pregresse, e che comunque si trovino in posizione debitoria verso l'Associazione, non possono esercitare i rispettivi diritti associativi.
6. La qualifica di associato e i relativi diritti ed obblighi sono intrasmissibili a terzi, con esclusione dei casi riguardanti operazioni societarie straordinarie quali, ad esempio, fusioni, conferimenti e trasformazioni, così come del trasferimento a causa di morte nel caso di soci persone fisiche.

Art. 4 - LA STRUTTURA ASSOCIATIVA

1. I soci effettivi sono organizzati nelle seguenti Sezioni:
 - a) SEZIONE SEMENTI DI FORAGGERE E PER TAPPETI ERBOSI;
 - b) SEZIONE SEMENTI DA ORTO, DA GIARDINO, FORESTALI ED OFFICINALI;
 - c) SEZIONE SEMENTI DI CEREALI A PAGLIA;
 - d) SEZIONE COLTURE INDUSTRIALI (ad es. mais e sorghi, oleaginose, bietola da zucchero);
 - e) SEZIONE COSTITUTORI;
 - f) SEZIONE VIVAI

2. Qualora l'evoluzione dell'attività e delle esigenze rappresentative dell'Associazione lo giustificino, previa approvazione dell'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo, potranno essere istituite nuove Sezioni, Gruppi e Comitati orizzontali, con finalità, quest'ultimi, di trattare tematiche di interesse trasversale alle Sezioni istituite.

Comitati tecnici sono istituiti all'interno delle Sezioni e, in via volontaria, anche nei Gruppi e Comitati orizzontali con il compito di verificare la corretta applicazione delle strategie individuate dalle Sezioni, Gruppi o Comitati orizzontali di riferimento e di proporre nuove iniziative.

Art. 5 - CAMERA ARBITRALE E REGOLE COMMERCIALI

1. Per il componimento amichevole delle divergenze commerciali che dovessero insorgere fra le aziende associate e/o altri operatori economici, è costituita una Camera arbitrale dell'Associazione retta da un proprio regolamento che, in tutte le sue norme, è parte integrante del presente Statuto.
2. La Camera arbitrale è presieduta dal Presidente dell'Associazione, che può delegare ad altri la carica.
3. In mancanza di espresso patto diverso, le aziende associate sono tenute a sottostare all'arbitrato irrituale secondo il regolamento emanato dall'Associazione.
4. La Camera arbitrale dell'Associazione fa riferimento alle regole ed usi commerciali specifici in funzione delle attività delle singole Sezioni. Per il settore sementiero, l'Associazione adotta le regole ed usi di ISF – International Seed Federation. È facoltà delle parti prevederne contrattualmente per iscritto l'esclusione, così come l'applicazione di altre regole.
5. Relativamente ai rapporti con Confcommercio-Imprese per l'Italia, l'Associazione:
 - a) si impegna ad accettare le deliberazioni del Collegio dei Probiviri di Confcommercio-Imprese per l'Italia, nonché la clausola compromissoria e le decisioni del Collegio arbitrale, previste agli artt. 40 e 41 dello Statuto confederale;
 - b) accetta le norme in materia di sostegno, nomina di un Delegato, commissariamento, recesso ed esclusione, previste agli artt. 19, 20, 21, 22 e 23 dello Statuto confederale;
 - c) si impegna al pagamento della contribuzione al sistema confederale, mediante il versamento delle quote associative in misura e secondo le modalità approvate dall'Assemblea Nazionale di Confcommercio - Imprese per l'Italia;
 - d) riconosce e accetta le norme previste all'art. 18, comma 2, lett. l) dello Statuto confederale, in ordine all'uso, adozione ed utilizzazione del logo confederale;
 - e) accetta le norme previste all'art. 12, comma 7 dello Statuto confederale, in ordine alla possibilità di riconoscere alle Associazioni Territoriali aderenti a Confcommercio-Imprese per l'Italia i "contributi di adesione contrattuale" ed altri similari contributi previsti dal CCNL eventualmente sottoscritti in base all'art. 2, punto 1, lettera K del presente Statuto.

Art. 6 - MODALITÀ E CONDIZIONI DI ADESIONE

1. Per aderire all'Associazione occorre presentare domanda, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'azienda, sulla quale delibera inappellabilmente il Consiglio direttivo sentito, per i soci effettivi, il Comitato della Sezione/Gruppo/Comitato orizzontale di riferimento.
2. La domanda di iscrizione deve essere accompagnata da idonea documentazione comprovante l'attività svolta ed il possesso dei requisiti prescritti.
3. Per i soci effettivi la domanda di adesione deve specificare la/le Sezioni per la/le quali è richiesta l'iscrizione e deve in particolare essere accompagnata da:
 - per i soci di cui all'art. 3, comma 1, punto a):
 - copia del certificato di iscrizione al Registro delle imprese, tenuto dalla locale Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
 - copia dell'autorizzazione alla produzione di sementi, qualora trattasi di azienda produttrice, ovvero documentazione comprovante il ruolo di distributori e responsabili in esclusiva sul mercato italiano di prodotti sementieri destinati agli utilizzatori finali;
 - ogni altro documento o elemento ritenuto opportuno e necessario dal Consiglio direttivo o dal Comitato della Sezione/Gruppo/Comitato orizzontale interessato.
 - per i soci di cui all'art. 3, comma 1, punto b):
 - copia del certificato di iscrizione al Registro delle imprese, tenuto dalla locale Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
 - copia dell'iscrizione al Registro Unico degli Operatori Professionali (RUOP);
 - ogni altro documento o elemento ritenuto opportuno e necessario dal Consiglio direttivo o dal Comitato della Sezione/Gruppo/Comitato orizzontale interessato.
4. L'adesione alla Sezione costitutori è riservata ai soci effettivi di cui all'art. 3, che posseggano almeno uno dei seguenti requisiti:
 - abbiano costituito varietà vegetali;
 - abbiano in esclusiva la gestione e tutela dei diritti di altri costitutori di varietà iscritte nel registro nazionale o nel catalogo comune;
 - abbiano comprovati interessi diretti nella gestione delle varietà o della rispettiva tutela varietale.
5. L'adesione impegna l'associato a tutti gli effetti di legge e statutari per un biennio, con inizio dal 1° gennaio dell'anno di adesione.
6. L'adesione si intende tacitamente rinnovata di biennio in biennio se un formale atto di dimissioni, a mezzo lettera raccomandata o PEC, non viene presentato dall'associato almeno tre mesi prima della scadenza del biennio in corso.

7. Gli associati iscritti all'Associazione dopo il 30 giugno possono essere ammessi a corrispondere la quota sociale annuale in misura dimezzata, comunque l'impegno associativo biennale decorre dal 1° gennaio successivo.
8. Le nuove ammissioni all'Associazione sono soggette ad una quota "una tantum" di iscrizione nella misura fissata dagli Organi competenti, da corrispondere congiuntamente al primo contributo associativo.

Art. 7 - I CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

1. Gli associati sono tenuti a corrispondere annualmente all'Associazione, entro trenta giorni da formale richiesta, i contributi ordinari derivanti da obblighi stabiliti dal presente Statuto e deliberati dal Consiglio direttivo all'atto dell'approvazione del progetto di bilancio preventivo nella forma di:
 - quota base, uguale per tutti i soci, effettivi ed aderenti;
 - quota integrativa, che dovrà tenere conto del fatturato realizzato nel settore sementiero o vivaistico da parte dell'azienda associata;
 - quota specifica di Sezione e, eventualmente, di Gruppo o di Comitato orizzontale.
2. Nella fissazione della quota associativa di base ed integrativa il Consiglio direttivo dovrà attenersi al principio che l'ammontare dovuto da tutti gli associati assicuri copertura alla totalità delle spese fisse generali e di struttura (funzionamento uffici, personale ecc.).
3. Per la determinazione delle quote specifiche di Sezione/Gruppo/Comitato orizzontale, il Consiglio si atterrà al principio di ripartizione della residua parte del bilancio preventivo tra le singole Sezioni/Gruppi/Comitati orizzontali in funzione del loro grado di attività a livello di Associazione ed in relazione al rispettivo mercato.
4. All'interno di ogni Sezione/Gruppo/Comitato orizzontale, su proposta del relativo Comitato, le associate potranno essere collocate in non più di quattro fasce contributive diverse in funzione delle potenzialità e delle dimensioni dell'attività sementiera o vivaistica sviluppata.
5. Per la copertura di costi riferentisi a progetti o programmi di attività deliberati con carattere straordinario o comunque ritenuti, in sede di delibera, rivolti a finalità che giustifichino una ripartizione dei costi su basi anche diverse da quelle in atto per le contribuzioni ordinarie, il Consiglio direttivo può adottare anche criteri e parametri di contribuzione diversi.
6. Per le imprese associate temporaneamente inattive che ne facciano domanda, la quota può essere ridotta dal Consiglio direttivo con criterio forfettario.
7. Gli associati che non corrispondono i contributi dovuti entro i termini fissati sono dichiarati in mora e vengono sospesi dai diritti sociali.
8. Terminato l'esercizio sociale senza avvenuta regolarizzazione, il socio moroso incorre nel provvedimento di espulsione da parte del Consiglio direttivo, restando comunque impregiudicato il credito da parte dell'Associazione il cui recupero potrà essere rivendicato con le iniziative e nelle sedi anche legali più opportune.

9. Solo se in regola con la corresponsione dei contributi gli associati possono esercitare i loro diritti e partecipare all'attività associativa.

Art. 8 - DECADENZA E RECESSO

1. La qualità di associato si perde:

a) per recesso, secondo i modi e nei termini di cui al precedente art. 6. Il recesso non libera l'associato dagli impegni finanziari relativi ad iniziative già deliberate dall'Associazione;

b) per espulsione a seguito di grave o ripetuta violazione delle norme del presente Statuto, del Codice etico e del Regolamento generale, ovvero di gravi contrasti con gli indirizzi dettati dai competenti Organi dell'Associazione, nonché per l'inadempienza a lodi arbitrali emessi ai sensi del Regolamento arbitrale dell'Associazione o di altri organismi;

c) per decadenza in conseguenza della perdita di uno o più dei requisiti richiesti per l'adesione, ovvero per mancato pagamento dei contributi associativi;

d) per dichiarazione di fallimento, bancarotta semplice o fraudolenta;

e) per scioglimento dell'Associazione deliberato dall'Assemblea nelle forme del presente Statuto.

2. Nei casi di cui al comma 1, delibera il Consiglio direttivo. Del deliberato del Consiglio direttivo viene data comunicazione per iscritto al socio il quale, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, può proporre, a mezzo lettera raccomandata o PEC, domanda di ricorso al Collegio dei Probiviri di cui all'articolo 20 del presente Statuto. La delibera di espulsione o decadenza diventa efficace decorsi 30 giorni dalla predetta comunicazione. Il ricorso inoltrato al Collegio dei Probiviri ha effetto sospensivo dell'efficacia della delibera di esclusione.

Art. 9 - SANZIONI

1. Le sanzioni deliberate dal Consiglio direttivo, sentito il Collegio dei Probiviri, per i casi di violazione statutaria o di gravi contrasti con i principi e gli indirizzi di politica sindacale dell'Associazione sono:

a) il richiamo scritto

b) la sospensione

c) l'espulsione.

2. La sanzione di cui alla lettera b) del precedente comma 1 comporta l'automatica sospensione dell'esercizio dei diritti sociali.

Art. 10 - ORGANI E DURATA

1. Sono Organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Consiglio direttivo;
 - c) il Comitato esecutivo;
 - d) il Presidente;
 - e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - f) il Collegio dei Probiviri.
2. Sono Organi di ogni singola Sezione/Gruppo/Comitato orizzontale:
 - a) l'Adunanza degli iscritti;
 - b) il Comitato;
 - c) il Presidente.
3. I componenti degli organi associativi elettivi, collegiali e monocratici sono eletti a scrutinio segreto e non possono delegare ad altri le proprie funzioni se non nei casi previsti dal presente Statuto.
4. Le cariche elettive hanno durata triennale. I Presidenti che hanno svolto tale funzione per due mandati consecutivi non sono immediatamente rieleggibili alla stessa carica. Vengono comunque considerate come ricoperte per l'intera durata le cariche rivestite per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.
5. Gli eletti in Organi collegiali non possono delegare ad altri le loro funzioni e decadono automaticamente dalla carica in caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive. Ad essi subentra il rappresentante risultato primo non eletto per quella carica.
6. Non può assumere cariche o decade dalla carica ricoperta chi abbia violato le norme del presente statuto ovvero quelle dello statuto confederale o rappresenti aziende associate non in regola con il pagamento dei contributi associativi.
7. Possono essere eletti o nominati alla carica di componente degli Organi associativi solo i candidati dei quali sia stata verificata l'adesione ai principi ed ai valori dell'Associazione e di Confcommercio – Imprese per l'Italia e la piena integrità morale e professionale. I candidati alle cariche associative non devono aver subito condanne per reati dolosi contro la pubblica fede, il patrimonio, lo Stato, l'Unione Europea, né avere processi penali in corso per tali reati, né sentenze dichiarative di fallimento. Resta salva, in ogni caso, l'applicazione dell'art. 178 del Codice Penale e dell'art. 445, comma 2, del Codice di Procedura Penale. I candidati si impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti ed a fornire a richiesta tutte le informazioni all'uopo necessarie.

8. La perdita dei requisiti di cui ai precedenti punti 6 e 7 in capo ai componenti gli Organi associativi comporta la decadenza dalla carica ricoperta. La decadenza è dichiarata con delibera dell'Organo associativo di appartenenza alla prima riunione utile. A detta riunione, il componente decaduto può assistere senza diritto di voto. La delibera di decadenza è comunicata per iscritto al componente decaduto entro 20 giorni dalla sua adozione e diventa efficace decorsi 30 giorni dalla data della comunicazione. Entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera, il componente decaduto può proporre ricorso, in sede conciliativa, al Collegio dei Probiviri.

Art. 11 - ASSEMBLEA

1. L'Assemblea generale dell'Associazione è composta dai soci effettivi in regola con i versamenti contributivi e con le norme statutarie.
2. Le riunioni dell'Assemblea, ordinaria e straordinaria, vengono convocate dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci.
3. In seduta ordinaria l'Assemblea deve tenersi almeno una volta l'anno, entro il mese di aprile, mediante invito scritto ai soci effettivi almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
4. L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, del giorno, mese ed anno e ora dell'adunanza, nonché le indicazioni relative alla eventuale seconda convocazione, che deve essere fissata almeno un'ora dopo la prima convocazione.
5. L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria quando il Presidente dell'Associazione o il Consiglio lo ritengano opportuno o su domanda motivata del Collegio dei Revisori dei conti o di almeno due Sezioni, ovvero un quarto dei soci effettivi, i quali sono tenuti a presentare uno schema di ordine del giorno.
6. Qualora la convocazione sia richiesta dal Consiglio direttivo, dal Collegio dei Revisori dei Conti o dalle associate, il Presidente deve provvedervi entro quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta. In mancanza la convocazione dovrà essere effettuata entro i quindici giorni successivi dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
7. In caso di urgenza l'Assemblea può essere convocata a mezzo PEC con preavviso di almeno sette giorni.
8. Possono assistere all'Assemblea i componenti gli Organi previsti dal presente Statuto ed il Direttore o Segretario, nonché i soci aderenti.

Art. 12 - VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA E SVOLGIMENTO

1. Le riunioni dell'Assemblea ordinaria o straordinaria sono valide in prima convocazione allorché siano presenti, anche per delega, la metà più uno degli associati aventi diritto. Sono valide in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
2. L'Assemblea, che è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, nomina nel proprio seno almeno due scrutatori ed il segretario, che può essere scelto anche tra persone estranee ai componenti dell'Assemblea medesima.

3. La partecipazione del notaio è necessaria per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, ovvero quando sia richiesta anzitempo da almeno il 25% degli aventi diritto a partecipare all'Assemblea.
4. Ad ogni azienda associata spetta un voto, a prescindere dai rappresentanti presenti in Assemblea, che possono essere in numero massimo pari alle Sezioni cui essa è iscritta.
5. Nessun componente dell'Assemblea può essere portatore di più di due deleghe. La delega è ammessa solo fra soci effettivi.
6. Il Presidente dell'Assemblea stabilisce di volta in volta le modalità delle votazioni, salvo che l'Assemblea decida diversamente e salvi i casi espressamente previsti dal presente Statuto.
7. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti. Nelle votazioni palesi prevale, in caso di parità, la parte che comprende il voto del Presidente. In quelle segrete la proposta si intende respinta.
8. Per le modifiche statutarie è necessaria la presenza di un numero di componenti dell'Assemblea che disponga di almeno i due terzi dei voti complessivi. Le deliberazioni sono adottate con il consenso della metà più uno dei voti rappresentati nella sessione.
9. Per lo scioglimento dell'Associazione è necessario il voto favorevole di un numero di componenti dell'Assemblea che disponga del 75% dei voti complessivi.
10. Il recesso da Confcommercio - Imprese per l'Italia è deliberato dall'Assemblea con una maggioranza del 60% dei voti complessivi. Nel caso l'Assemblea sia chiamata a deliberare il recesso da Confcommercio-Imprese per l'Italia, la convocazione dell'Assemblea deve essere contestualmente comunicata al Presidente confederale mediante lettera raccomandata r.r. o PEC. L'eventuale deliberazione di recesso diventa efficace, nei confronti della Confederazione e di terzi, decorsi 90 giorni dalla data di assunzione della delibera stessa.

Art. 13 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea in seduta ordinaria:
 - a) stabilisce gli indirizzi di politica associativa, vincolanti per tutti i Gruppi e gli associati;
 - b) approva, entro il 30 aprile di ogni anno, il bilancio consuntivo dell'anno precedente e la relazione del Presidente sull'attività svolta dall'Associazione, nonché dalle singole Sezioni, così come il bilancio preventivo dell'anno in corso, inoltrandolo a Confcommercio-Imprese per l'Italia congiuntamente alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti e della dichiarazione sottoscritta dal Direttore / Segretario attestante la conformità del bilancio stesso alle scritture contabili;
 - c) elegge, in occasione del rinnovo delle cariche, il Consiglio direttivo, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;
 - d) delibera su ogni altro argomento inserito nell'ordine del giorno, compresa l'eventuale applicazione di contribuzioni straordinarie.

2. L'Assemblea in seduta straordinaria delibera:
 - a) le modifiche al presente Statuto o lo scioglimento dell'Associazione, nominando i liquidatori e le modalità di liquidazione;
 - b) su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno;
3. In occasione del rinnovo dei propri Organi associativi, da comunicarsi preventivamente alla Confederazione, l'Associazione può provvedere alla certificazione dell'ultimo bilancio precedente la scadenza degli Organi associativi, già approvato dall'Assemblea, da parte di un soggetto iscritto nel registro dei Revisori Legali di cui all'art. 2 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, che sia in posizione di terzietà.

Art. 14 - CONSIGLIO: COMPOSIZIONE

1. Il Consiglio direttivo è composto:
 - dal Presidente dell'Associazione;
 - dai Presidenti di ciascuna delle Sezioni in cui è strutturata l'Associazione;
 - dai Presidenti dei Comitati orizzontali eventualmente istituiti;
 - da un membro di ciascuna Sezione e Comitato orizzontale istituiti che ha ottenuto il maggior numero di voti, ovvero, in caso di istituzione di Gruppi in seno alle Sezioni o ai Comitati orizzontali, dal membro eletto Coordinatore di Gruppo.
2. Il Consiglio direttivo, nella sua prima riunione di insediamento, nomina con maggioranza qualificata pari ad almeno i due terzi dei voti complessivi, il Presidente ed il Vice Presidente dell'Associazione, scegliendoli tra i propri componenti.
3. Il Presidente dell'Associazione può anche essere eletto tra persone non appartenenti al Consiglio o all'Associazione, ma in questo caso la nomina dovrà essere ratificata da una specifica Assemblea che dovrà tenersi entro 60 giorni dalla votazione del Consiglio direttivo.
4. Al Consigliere eletto Presidente dell'Associazione subentra, nella carica che ricopriva all'interno della Sezione o del Comitato orizzontale, il rappresentante primo non eletto per quella carica.

Art. 15 - CONSIGLIO: CONVOCAZIONE E VALIDITÀ

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente dell'Associazione, che lo presiede, ogni volta che lo ritenga necessario e comunque tutte le volte che ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. In quest'ultimo caso il Presidente dovrà provvedervi entro dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta; in mancanza vi provvederà entro i successivi otto giorni il Presidente del Collegio dei Probiviri.
2. La convocazione del Consiglio deve avvenire con preavviso di almeno dieci giorni. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire anche con soli cinque giorni di preavviso.

3. L'avviso di convocazione, per iscritto ed inoltrato anche telematicamente, deve contenere l'indicazione di luogo, giorno ed ora, nonché l'ordine del giorno della riunione.
4. Delle riunioni di Consiglio dovrà essere dato avviso ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri, i quali potranno parteciparvi con voto consultivo.
5. È facoltà del Presidente dell'Associazione di invitare i Comitati, così come altri esperti in relazione agli argomenti in discussione.
6. Il Consiglio, che può tenersi, se così indicato nella convocazione, anche per via telematica/telefonica, è validamente costituito quando è presente almeno la metà dei componenti.

Art. 16 - CONSIGLIO: COMPETENZE

Il Consiglio, nel quadro degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea:

- a) determina le direttive d'azione dell'Associazione;
- b) provvede all'amministrazione dell'Associazione, predispone i bilanci consuntivo e preventivo anche secondo gli schemi predisposti da Confcommercio – Imprese per l'Italia, nomina e revoca, su proposta del Presidente, il Direttore/Segretario e gestisce i rapporti di lavoro con il personale dipendente;
- c) delibera sull'ammissione, su eventuali sanzioni o espulsione dei soci;
- d) stabilisce la misura dei contributi dovuti dagli associati, sia le quote ordinarie di base ed integrativa, che quella specifica delle Sezioni o dei Comitati orizzontali, ratificando la ripartizione interna eventualmente adottata dalle Sezioni;
- e) approva il regolamento interno e il codice etico dell'Associazione, così come i regolamenti interni di Sezione;
- f) nomina il Presidente ed approva i componenti dei Comitati orizzontali eventualmente istituiti;
- g) mantiene aggiornato il Regolamento arbitrale dell'Associazione;
- h) provvede alle designazioni ed alle nomine dei rappresentanti dell'Associazione in organismi, enti o commissioni, sentite eventualmente le Sezioni interessate. Ove sia richiesta particolare competenza tecnica possono essere designati o nominati anche esponenti di aziende non associate;
- i) conferisce incarichi professionali, occasionali o continuativi, a persone di specifica competenza e nomina, ove necessario, un Procuratore dell'Associazione, stabilendone compiti e poteri;
- j) delibera tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione di patrimonio mobiliare ed immobiliare, sulla costituzione o partecipazione agli organismi di cui all'art. 2/f del presente Statuto, nonché su tutti gli atti di straordinaria amministrazione;
- k) in ogni caso, pone in essere ogni operazione necessaria per l'attuazione dell'oggetto associativo;

- l) nomina l'eventuale commissione per le trattative inerenti al contratto collettivo nazionale di lavoro di cui all'art. 2, punto 1 lett. k).

Art. 17 - COMITATO ESECUTIVO

1. Il Comitato esecutivo è costituito dal Presidente in carica, che lo presiede, dal Vicepresidente e dai Presidenti di Sezione e dei Comitati orizzontali eventualmente istituiti.
2. Esso si riunisce su convocazione disposta dal Presidente, anche telematicamente/ telefonicamente, ogni qualvolta egli lo ritenga necessario.
3. Il Comitato adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio, riferendone alla prima riunione dello stesso per la convalida del proprio operato, ed esercita le funzioni ad esso demandate dal Consiglio o dall'Assemblea.
4. Le riunioni sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti stessi.

Art. 18 - PRESIDENTE

1. Il Presidente rappresenta l'Associazione ad ogni effetto di legge e statutario; ha potere di firma, che può delegare al Vicepresidente e, per l'ordinaria amministrazione dell'Associazione, al responsabile degli uffici.
2. Il Presidente attua le deliberazioni del Consiglio ed adotta i provvedimenti necessari per il conseguimento dei fini sociali. Inoltre:
 - ha la facoltà di agire e resistere in giudizio e nomina avvocati e procuratori alle liti;
 - vigila sull'ordinamento dei servizi e sugli atti amministrativi;
 - propone al Consiglio direttivo la nomina e revoca del Direttore/Segretario attenendosi nella scelta ai criteri indicati da Confcommercio-Imprese per l'Italia;
 - può compiere tutti gli atti, non demandati dallo Statuto ad altri Organi, che si rendano necessari nell'interesse dell'Associazione.
3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne assume le funzioni il Vicepresidente o il Consigliere più anziano nella carica. In caso di vacanza, lo sostituisce fino alla scadenza del mandato il Vicepresidente.

Art. 19 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha funzioni di verifica e controllo della gestione amministrativa dell'Associazione, di cui riferisce agli Organi.
2. Il Collegio è composto da tre membri effettivi e due membri supplenti, nominati dall'Assemblea

anche fra non soci. Il Collegio, nella sua prima riunione, convocata dal componente più anziano di età, elegge al proprio interno il suo Presidente, che deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali di cui all'art. 2 del Dlgs 27 gennaio 2010 n. 39 e s.m.i. Valgono nei confronti del Collegio dei Revisori dei Conti, ove applicabili, le norme di cui all'art. 2397 e seguenti del Codice Civile e, in particolare, di cui all'art. 2403 e all'art. 2409-bis del Codice Civile. Il Collegio si può dotare di un proprio autonomo Regolamento.

3. Alla scadenza possono essere rieletti. In caso di vacanza subentra il membro supplente più anziano. La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con qualunque altra carica all'interno dell'Associazione.

Art. 20 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e, eventualmente, da due membri supplenti eletti dall'Assemblea anche fra non soci, su proposta del Consiglio.
2. Il Collegio, in occasione della prima riunione, elegge nel proprio seno il Presidente ed il vice Presidente, che sostituisce il Presidente e ne esercita le funzioni in caso di temporanea assenza o impedimento.
3. In caso di vacanza, l'Assemblea provvede ad integrare i componenti in occasione della prima riunione utile.
4. Il Collegio assicura il sistema di garanzia statutario dell'Associazione, esercitando le proprie funzioni nel rispetto dei principi di imparzialità, indipendenza e autonomia, pronunciando pareri e giudicando quale amichevole compositore su tutte le questioni che non siano riservate dal presente Statuto ad altri organi, anche in relazione all'applicazione o interpretazione del presente Statuto, dell'annesso Codice Etico, nonché dello Statuto e del Codice Etico confederale, di Regolamenti o di deliberati dei propri Organi associativi, in particolare sulle controversie fra le Sezioni/Comitati orizzontali e l'Associazione ovvero tra gli associati e l'Associazione. Avverso i pareri espressi dal Collegio dei Probiviri, l'interessato può presentare domanda di riesame al Collegio dei Probiviri costituito presso la Confederazione, secondo la procedura disciplinata da apposito Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale di Confcommercio.

Inoltre, il Collegio dei Probiviri esprime pareri su situazioni di mancato rispetto dei principi e dei doveri posti a carico dei soci dal presente Statuto e dal Codice etico associativo, sui ricorsi presentati avverso le delibere di ammissione all'Associazione, ovvero di esclusione, nonché di decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo.

5. La carica di proboviro è incompatibile con ogni altra carica all'interno dell'Associazione, nonché con analoghe cariche presso altri livelli del sistema confederale di Confcommercio – Imprese per l'Italia.
6. Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza dei propri componenti.

Art. 21 - ATTIVITÀ DELLE SEZIONI E DEI COMITATI ORIZZONTALI

1. Ogni Sezione/Comitato orizzontale può prevedere specifiche norme di funzionamento se non già stabilite nel regolamento generale dell'Associazione, di cui all'articolo 29 comma 1. In tal

caso, le stesse devono essere ratificate dal Consiglio direttivo, che ne verificherà la conformità rispetto al presente Statuto, al regolamento interno generale ed al Codice etico.

2. L'attività di ogni singola Sezione/Comitato orizzontale si concretizza mediante riunioni delle aziende associate o del relativo Comitato di Sezione.
3. In occasione dell'Assemblea generale elettiva ogni Sezione/Comitato orizzontale elegge al proprio interno un Presidente e un Membro, che comporranno il Consiglio direttivo. Secondo le modalità stabilite nel Regolamento generale, di cui all'articolo 29 comma 1, ogni Sezione/Comitato orizzontale completerà la composizione del rispettivo Comitato, composto da quattro o sei componenti. In caso di vacanza subentra il primo candidato non eletto per la carica in oggetto.
4. Il Comitato della Sezione o del Comitato orizzontale ha il compito di esaminare ed approfondire specifiche tematiche tecniche od organizzative, ad esso demandate dalle associate alla Sezione o al Comitato orizzontale stesso, al quale riferisce.
5. Le riunioni di Sezione/Comitato orizzontale sono indette dal Presidente di Sezione/Comitato orizzontale, per sua iniziativa o su richiesta di almeno metà dei componenti il Comitato di Sezione o delle aziende associate alla Sezione/Comitato orizzontale.
6. Per le elezioni e le delibere nell'ambito delle riunioni di Sezione/Comitato orizzontale, ad ogni associata spettano tanti voti quanti sono quelli attribuiti alla fascia di contribuzione nella quale è stata eventualmente inserita, secondo il relativo regolamento interno; le aziende iscritte appartenenti ad una fascia di contribuzione non potranno comunque disporre di un numero di voti superiore alla sommatoria delle altre fasce. È ammessa la delega fra iscritte alla stessa Sezione, in numero non superiore a due per ogni associata.
7. Per il conseguimento di obiettivi di specifica attinenza all'attività delle proprie iscritte, ogni singola Sezione/Comitato orizzontale può aderire, a titolo individuale e previa autorizzazione del Consiglio direttivo, ad organismi interprofessionali, strutture di prodotto o comitati tecnico-scientifici.
8. Le riunioni degli Organi associativi possono essere tenute anche per via telematica/telefonica.

Art. 22 - ELEGGIBILITÀ ALLE CARICHE SOCIALI

1. Se non diversamente stabilito, possono essere eletti alle cariche sociali i legali rappresentanti delle aziende associate o altre persone munite di delega o di procura sottoscritta dal legale rappresentante di un'azienda associata.
2. Una stessa persona non può essere nominata Presidente di più Sezioni o Comitati orizzontali o componente di più Comitati di Sezione.
3. Nessuna azienda associata all'Associazione può avere più di un rappresentante nel Consiglio direttivo.
4. Nessuna azienda associata all'Associazione può avere più di un rappresentante nel Comitato di una Sezione/Comitato orizzontale.

Art. 23 - UFFICI E PERSONALE

1. La sovrintendenza degli Uffici dell'Associazione è affidata a persona con la qualifica di Direttore o Segretario, assunta da parte del Consiglio direttivo.
2. Il Direttore o Segretario è responsabile dell'attività organizzativa dell'Associazione, della segreteria degli Organi associativi, del regolare funzionamento degli uffici, della gestione del personale e della conservazione dei documenti. Coadiuva inoltre il Presidente e gli Organi collegiali nell'espletamento del loro mandato ed interviene alle riunioni degli stessi Organi, a titolo consultivo, assumendone le funzioni di segretario quando tale compito non sia espressamente attribuito ad un notaio o ad altro delegato. Assicura inoltre le funzioni di segreteria della Camera arbitrale istituita presso l'Associazione.
3. L'incarico di Direttore / Segretario è incompatibile con la carica di componente di Organo associativo ricoperta presso ogni livello del sistema confederale, nonché con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui, con la qualità di socio e con la carica di amministratore di società o enti, fatte salve, per la predetta carica, le società o gli enti facenti parte del sistema confederale ovvero quelli diversi da questi ultimi, qualora la carica sia svolta in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute al livello interessato, su mandato nonché in nome e per conto del livello stesso.

Art. 24 - FONDO COMUNE

1. Il fondo comune è formato:
 - a) dai beni mobili ed immobili che a qualsiasi titolo vengano in legittimo possesso dell'Associazione;
 - b) dagli eventuali avanzi delle gestioni annuali.
2. I proventi dell'Associazione sono formati da:
 - a) contributi associativi ordinari, integrativi e straordinari, deliberati dagli Organi sociali;
 - b) contributo associativo integrativo annuale (Contrin) nella quota di propria spettanza;
 - c) apposito "Contributo di adesione contrattuale" ed altri similari contributi ove previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro di cui all'art. 2, punto 1, lettera K, non espressamente destinati alle Associazioni Territoriali aderenti a "Confcommercio-Imprese per l'Italia" a norma dell'art. 12 comma 7 dello Statuto Confederale;
 - d) oblazioni volontarie;
 - e) proventi vari, nonché ogni altra entrata deliberata dal Consiglio.
3. L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il relativo rendiconto economico e finanziario deve essere sottoposto all'approvazione dei soci entro il mese di aprile dell'anno successivo.
4. Il fondo comune, con ogni suo incremento ed accessione, è indivisibile tra i soci; in caso di cessazione del rapporto associativo, dovuta a qualsiasi causa, essi non possono pertanto chiederne la divisione, né pretendere la quota proporzionale.
5. Non possono in alcun caso essere distribuiti, neppure in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo quanto previsto dall'art. 29 o imposto dalla legge.
6. L'Associazione si impegna a garantire nei confronti della propria base associativa la necessaria trasparenza nella sua gestione organizzativa e conduzione amministrativa, nonché in quella delle sue articolazioni ed emanazioni societarie ed organizzative direttamente o indirettamente controllate. L'Associazione ha piena ed esclusiva responsabilità nelle politiche finanziarie e di bilancio, impegnandosi a perseguire la correttezza e l'equilibrio della propria gestione economica e finanziaria.

Art. 25 - AMMINISTRAZIONE DELLE SEZIONI E DEI COMITATI ORIZZONTALI

Ogni singola Sezione/Comitato orizzontale, per iniziative specifiche e di carattere straordinario, può costituire un fondo alimentato da tutte le associate iscritte, secondo le modalità dallo stesso stabilite.

Art. 26 - CARICHE ONORARIE

A seguito di delibera dell'Assemblea, l'Associazione può nominare un Presidente onorario, così come può designare dei Soci onorari ai quali potranno essere affidate cariche sociali onorifiche.

Art. 27 - ESERCIZIO DELLE CARICHE SOCIALI

Tutte le cariche elettive e rappresentative dell'Associazione, previste dal presente Statuto, sono a titolo gratuito, fatta eccezione per il rimborso delle spese di viaggio, soggiorno ecc. relative all'espletamento del proprio mandato secondo la decisione adottata dal Consiglio direttivo o dalla rispettiva Sezione.

Art. 28 - INCOMPATIBILITÀ

1. La carica di Presidente, Vice Presidente, membro del Comitato esecutivo, nonché quella di Direttore / Segretario, è incompatibile con mandati elettivi ed incarichi di governo di livello europeo, nazionale, regionale, comunale, circoscrizionale e con incarichi politici ed organizzativi presso i partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che – per esplicita previsione statutaria o per costante impostazione programmatica – si configurino come emanazione o siano comunque collegati ai partiti politici. Per espressa delibera del Consiglio direttivo, con la sola eccezione del Presidente e del Vicepresidente, i membri del Comitato esecutivo possono essere derogati dal principio di incompatibilità di cui al precedente comma. L'assunzione di mandati o incarichi incompatibili con la carica di componente degli Organi associativi, ai sensi del medesimo comma uno, comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta.
2. Non sussiste l'incompatibilità con le cariche attribuite in virtù di una rappresentanza istituzionalmente riconosciuta all'Associazione.

Art. 29 - REGOLAMENTO INTERNO E CODICE ETICO

1. Per definire le regole interne di funzionamento dell'Associazione e gli aspetti esecutivi del presente Statuto, il Consiglio direttivo adotterà un regolamento interno generale.
2. In modo analogo potrà essere adottato uno specifico Codice etico dell'Associazione.

Art. 30 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea provvederà alla nomina dei liquidatori, determinandone i poteri e le modalità di liquidazione, stabilendo altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 31 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme applicabili del Codice civile o previste dalla legge per gli enti non commerciali di tipo associativo.
2. Le modifiche al presente Statuto, adottate il 9 dicembre 2024, entrano in vigore dal 1° gennaio 2025.



via dell'Industria 33
40138 Bologna

tel +39 051 503881

info@sementi.it
www.sementi.it